

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva del Sig. Deris Ancarani nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto stipulato tra il Sig. Sauro Bulzamini e la Carrozzeria Lannuti Pietro di Lannuti Andrea e Leonardo Fernando & C. snc in data 15.05.2008, condannare la convenuta al pagamento, in favore del signor Lannuti Andrea e Leonardo Fernando & C. snc, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Via Greco n. 19, delle suddette somme, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo, detratto l'acconto di € 790,00=versato in data 18.02.08. Il tutto entro € 5.200,00=. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, 2% CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la CARROZZERIA LANNUTI PIETRO DI LANNUTI ANDREA E LEONARDO FERNANDO & C. SNC, in persona del legale rappresentante Sig. Lannuti Andrea, conveniva in giudizio la Compagnia Assicuratrice Linear, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del sig. Deris Ancarani nella causazione del sinistro per cui è causa e previa dichiarazione di validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutti i danni connessi al danno auto stipulato tra il Sig. Sauro Bulzamini e la Carrozzeria Lannuti Pietro di Lannuti Andrea e Leonardo Fernando & C. snc, al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratto l'acconto di € 790,00= già corrisposto dalla convenuta Linear.

Sosteneva l'attrice: che in data 15 gennaio 2008, alle ore 10,00 circa, mentre si trovava fermo in sosta lungo la Via Bertella, all'altezza del civico 68, veniva urtato dal furgone tipo Ducato Maxi tg Bz081ZC, di proprietà di Res Omnia S.r.l. e condotto dal sig. Deris Ancarani; che, subito dopo l'incidente, i conducenti dei due mezzi compilavano e sottoscrivevano il modulo Cai; che i

23 AGO 2008

conseguenza di tale sinistro, il veicolo subiva danni per l'importo di € 1.210,10=, comprensivi del noleggio di un'auto sostitutiva per tutto il tempo della durata delle riparazioni, come da fattura allegata; che in data 18 febbraio 2008 la Compagnia Linear trasmetteva al sig. Bulzamini offerta per € 790,00=; che in data 15 maggio 2008 il Sig. Bulzanini cedeva il credito vantato alla società odierna attrice; che tale cessione veniva regolarmente notificata alla società convenuta.

Alla prima udienza di comparizione delle parti la società attrice chiedeva disporsi la chiamata in causa del sig. Deris Ancarani, nonché della società Res Omnia S.r.l., che non si costituivano in giudizio e di cui viene ora dichiarata la contumacia.

Non si costituiva la convenuta Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., benché ritualmente citata, di cui veniva dichiarata la contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, per il combinato disposto degli artt. 1260 e 1264 c.c. è perfettamente valida la cessione del credito al debitore ceduto "quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Nel caso in esame la scrittura privata del 15/05/2008, contenente il consenso liberamente manifestato tra cedente e cessionario, è stata regolarmente notificata al debitore ceduto Linear S.P.A.. Ciò sta a dimostrare che la Compagnia Linear era a conoscenza di tale rapporto e ne ha riconosciuto la validità ed efficacia. Nel deriva, come logica conseguenza, che deve considerarsi valida la cessione del credito, come pure deve considerarsi legittima la domanda avanzata dal cessionario Carrozzeria

Lannuti Pietro di Lannuti/Andrea e Leonardo Fernando & C, snc.

Inoltre il modulo CAI, liberamente compilato e sottoscritto dai conducenti dei rispettivi veicoli, equivale a confessione stragiudiziale in merito alla dinamica del sinistro di cui in premessa.

Oltretutto la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è rimasta assente per tutta la durata dello stesso.

Carrozzeria

quantum debeatur, parte attrice ha prodotto in giudizio la fattura n. 383 del 14/05/2008 della Carrozzeria Lannuti Pietro per l'importo complessivo di € 1.210,10=, comprensivi di un'auto

21 AGO. 2009

sostitutiva per il periodo necessario alla Carrozzeria per effettuare le riparazioni, dal quale vanno detratti € 790,00= già corrisposto dalla Compagnia Linear.

Per quanto riguarda il costo del noleggio per un'autovettura sostitutiva questo giudicante ritiene che esso sia parimenti dovuto poiché il sig. Sauro Bulzaimi ha necessità di servirsi dell'autovettura per ragioni di lavoro. Del resto questo è l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione (per tutte: sentenza n. 23916 del 9 novembre 2006).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie la domanda di parte attrice; b) condanna conseguentemente la Compagnia Assicuratrice Linear S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore della società attrice, Carrozzeria Lannutti Pietro di Lannutti Andrea e Leonardo Fernando & C., la somma di € 420,10=, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della fattura al saldo; c) condanna infine la convenuta a rifondere all'attrice le spese di causa che liquida in complessivi € 841,29=, di cui € 112,29= per spese, € 539,00= per competenze ed € 190,00= per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna il 04/07/2009.

Depositato in Cancelleria

21 AGO. 2009

IL CANCELLIERE
Santino Di Giorgio

IL GIUDICE DI PACE

Corona